

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 gennaio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 5.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» - Collegato in materia di istruzione ... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 8.

Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche Pag. 7

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 9.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 10.

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea ... Pag. 11


LEGGE REGIONALE 1° aprile 2008, n. 11.

Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale dell'11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0174/Pres.

Legge regionale n. 63/1991, art. 12. Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali. Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0176/Pres.

Modifiche al regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2008, n. 0178/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale n. 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1999) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2008, n. 0179/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi Pag. 20

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2008, n. 5.

Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta. Pag. 23


LEGGE REGIONALE 11 luglio 2008, n. 6.

Modifica della legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria» Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2008, n. 18.

Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private Pag. 26



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 5.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.»

2. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla legge regionale n. 30/2006, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2008), e nell'ottica di cui all'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'art. 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, il personale interessato all'iscrizione nel ruolo professionale è quello in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, presso l'avvocatura regionale, che abbia esercitato, con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione.

4. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 27 è inserito il seguente:

«1-bis. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.»;

b) al comma 11 dell'art. 27 le parole «e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale» sono soppresse.

5. Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura pari al 12 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta un'indennità in misura pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali.

6. Alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 17 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione.»

7. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2008) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 8 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di cui al comma 18, art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tali disposizioni non si applicano al personale delle unità organizzative di cui all'art. 21 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale).»

8. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 14, le parole «per non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione; sono sostituite con le parole «non oltre il 31 dicembre 2008».

9. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 dell'art. 13 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del 30 giugno 2008 sono prorogate di dodici mesi rispetto alla loro scadenza naturale.»

Art. 2.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 41-bis dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni»;



b) al comma 51 dell'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Le disposizioni di cui all'art. 31, comma 12, del regolamento regionale n. 1/2004, si applicano anche agli accordi di programma e a programmi di intervento autorizzati dalla Giunta regionale, attuativi del Piano regionale per edilizia residenziale pubblica (PRERP).»;

c) il comma 51-ter dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«51-ter. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all'assegnazione:

a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all'assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;

b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l'ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all'assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina di un commissario per l'espletamento delle attività di assegnazione.»;

d) dopo il comma 52-bis dell'art. 3 è inserito il seguente:

«52-ter. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 34/1978 e dell'art. 3, comma 41, lettera c) della presente legge. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.».

2. La disposizione di cui all'art. 3, comma 52-ter della legge regionale 1/2000, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.

3. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«, per i nuclei familiari di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del regolamento regionale n. 1/2004.»;

b) alla lettera d) del comma 5 dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«Per tali nuclei familiari il comune, nei procedimenti di cui all'art. 18 del regolamento regionale n. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell'ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5.»;

c) al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'art. 11 dopo le parole «situazione economica della famiglia assegnataria» sono aggiunte le seguenti parole:

«per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a 100 e 150 al mese.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di barriere architettoniche

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 34-ter è sostituita dalla seguente:

«Art. 34-ter. Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)»;

b) il comma 1 dell'art. 34-ter è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 13/1989, la giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la

realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lettera l) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione

1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 3 dopo la parola «esporre» sono aggiunte le parole «in vetrina»;

b) al comma 2 dell'art. 7 le parole «quarantacinque giorni dalla nascita» sono sostituite con le parole «trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.»;

c) dopo il comma 6 dell'art. 7 è inserito il seguente:

«6-bis. L'identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. L'identificazione da parte di soggetti diversi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera l).»;

d) alla lettera l) del comma 1 dell'art. 21 dopo la parola «chi» sono aggiunte le parole: «viola le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6-bis, e per chi.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/559 del 18 marzo 2008

08R0544



LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» - Collegato in materia di istruzione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)».

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è inserita la seguente:

«b-bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi.»;

b) dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. (Programmazione degli interventi di edilizia scolastica). — 1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.

2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente, le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.

3. Al fine di supportare le attività programmatiche, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006.

«Art. 7-ter (Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome). — 1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 30 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Fino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

7-ter. Fino alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale n. 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 32 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);

b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);

c) il comma 36 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

d) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);

f) il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento ai bilancio per esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

g) i commi da 107 a 107-sexies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

h) la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2002;

i) il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» Collegato 2005).

2-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);

b) il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)»;

e) dopo il comma 2 dell'art. 34 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le spese di cui all'art. 7-bis comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziante all'UPB 2 gennaio 1 marzo 278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità», all'UPB 2.1.1.3.278 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e all'UPB 7 febbraio 0 marzo 6 «Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi»»;

f) al comma 3 dell'art. 34 le parole «Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000,» sono sostituite dalle parole: «Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 7-bis



comma 3, all'art. 7-ter, all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla legge regionale 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/562 del 18 marzo 2008

08R0545

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 3 aprile 2000, n. 21 in materia di orari di apertura e di turni di servizio delle farmacie

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge la parola «delega» è sostituita dalla parola «trasferimento»;

b) il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore generale dell'ASL, su proposta pervenuta entro il mese di marzo dall'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma e su parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano farmacie comunali, della Confservizi Lombardia, nonché del comune ove ha sede la farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, facendone comunicazione alle associazioni dei consumatori esistenti a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.»;

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Orario settimanale di apertura delle farmacie*). —

1. L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso dalle ore 8 alle ore 20 e per orario notturno quello dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

3. Il direttore generale dell'ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistano farmacie comunali, e le organizzazioni sindacali di categoria, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2008, n. 6532 (Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, comma 2, legge regionale n. 15/2007)), nonché di attività lavorative nelle aree urbane e periurbane della città di Milano.

4. Il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 3, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell'arco dell'anno, in occasione di festività o eventi locali.

5. Presso i terminali di aeroporti nazionali e internazionali e stazioni ferroviarie capolinea di traffico internazionale, ove sia presente una farmacia, ne è consentita, su richiesta, l'apertura continuativa. Qualora non fosse presente alcuna farmacia all'interno degli aeroporti internazionali ne è prevista l'apertura in deroga alla pianta organica.

6. Le farmacie che non hanno ingresso diretto sulla pubblica via o piazza, presenti presso i centri commerciali possono, su richiesta, osservare orari di apertura conformi a quelli della struttura commerciale, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, fatta salva l'osservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisce un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.»;

d) l'art. 4 è abrogato;

e) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa, in particolare zone montane o con disagiata situazione viabilistica o orografica, tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.»;

f) dopo il comma 5 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il servizio di turno notturno dopo le ore ventiquattro e fino alle ore 8.00 del mattino seguente è assicurato da un numero di farmacie pari a una ogni 80.000 abitanti, con riduzione del rapporto fino a una farmacia ogni 15.000 abitanti nelle zone di cui al comma 2, e fino a una farmacia ogni 120.000 abitanti nelle zone di cui al comma 3.»;

g) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:


«1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8 e le ore 20 ed obbligatoriamente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6.»;

h) dopo il comma 2 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le farmacie che, rispetto al precedente calendario annuale, non modificano gli orari, il giorno di riposo o il periodo di ferie, sono esentate dalla presentazione della domanda annuale di cui agli articoli 3 e 7.»;

i) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Turni di servizio*). — 1. Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle ore 8 alle ore 20 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana. Il servizio a battenti aperti per ragioni di sicurezza può essere svolto con modalità che escludono l'accesso del pubblico ai locali della farmacia. L'avvicendamento delle farmacie nel turno deve avvenire senza soluzioni di continuità del servizio.



2. A domanda annuale della farmacia, è consentita effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra orario diurno, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.

3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata.

4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.

5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti a parti, le farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.

6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì alle ore 8; tale orario deve essere rispettato anche per l'inizio del turno in altro giorno della settimana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di tali turni presso l'utenza.

7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui all'art. 5, comma 2, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.

8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato all'effettiva permanenza in farmacia, è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei prodotti di cui al comma 3, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.

9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi eccezionali.»;

i) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Chiusura per ferie annuali*). — 1. Tutte le farmacie hanno diritto alla chiusura annuale, comunque facoltativa e nel rispetto del CCNL dei dipendenti, per ferie per uno o più periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi. Tale diritto non può essere revocato o contestato da alcuna autorità amministrativa, salvo in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali. Le farmacie che intendono chiudere per ferie devono darne comunicazione alla Direzione generale dell'ASL competente per territorio, entro i termini previsti per la presentazione della proposta di cui all'art. 2.

2. Ai sensi dell'art. 2, le ferie devono essere proposte ed autorizzate in modo da assicurare un adeguato servizio di assistenza farmaceutica nei distretti delle ASL. È obbligo da parte delle farmacie chiuse per ferie l'indicazione delle sedi più vicine aperte con indicato l'orario di apertura.

3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi, purché non superiori a quanto previsto al comma 1. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.»;

k) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all'alba, un cartello indicante la farmacia di turno, in ordine di vicinanza, l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio»;

l) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni:

a) art. 3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie) a da 100 a 500 euro;

b) art. 5 (Farmacie di turno) da 100 a 500 euro;

c) art. 6 (Disciplina degli orari) da 100 a 500 euro;

d) art. 7 (Turni di servizio) commi 1 e 8, da 100 a 500 euro;

e) art. 8 (Chiusura per ferie annuali) da 100 a 500 euro;

f) art. 9 (Cartelli e segnaletica obbligatori) da 100 a 500 euro.»;

m) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Competenze in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano*). — 1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», relativamente alla distribuzione l'ingrosso dei medicinali.»;

n) al comma 1 dell'art. 13 dopo le parole «di apertura, di cui all'art. 3,» sono aggiunte le parole «e alle ferie».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/566 del 18 marzo 2008

08R0546

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 8.

Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche»».

1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche») sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge le parole «in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche»» sono soppresse;



b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*). — 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.»;

c) dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Requisiti per lo svolgimento dell'attività*). — 1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati deliri quanti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o rico-

nosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).

5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento della qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando la materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.»;


d) al comma 2 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, con divieto di posizionare la merce sul terreno o sui banchi a terra, nel rispetto della vigenti normative igienico-sanitaria. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a mano di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale n. 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 4-ter.»;

e) al comma 3 dell'art. 2 le parole «all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «all'art. 1-bis»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero dal venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di



uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 4-*bis*.»;

g) al comma 4 dell'art. 2 le parole «di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «su posteggi dati in concessione»;

h) al comma 5 dell'art. 2 le parole «di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «in forma itinerante»;

i) al comma 6 dell'art. 2 dopo la parola «merceologici» sono inserite le parole «alimentare non alimentare» e le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1-*bis*»;

j) dopo il comma 6 dell'art. 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-*bis*. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio dal commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitaria, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

6-*ter*. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3-*bis*.

6-*quater*. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

6-*quinqüies*. Senza permesso del proprietario o dal gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.»;

k) dopo il comma 4 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei centri storici di particolare pregio o comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'art. 5-*bis*, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mazzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'art. 4-*ter*.»;

l) dopo il comma 7 dell'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-*bis*. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.»;

m) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche). — 1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:

a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

b) procede al loro riconoscimento su segnalazione della associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;

c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.

3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.»;

n) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Funzioni regionali). — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, dalla propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore.

2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.»;

o) i commi 1 e 2 dell'art. 5 sono così sostituiti:

«1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento dell'attività.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.»;

p) alla lettera b) del comma 4 dell'art. 5 le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1-*bis*»;

q) dopo la lettera a) del comma 5 dell'art. 5 è inserita la seguente:

«a-*bis*) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1-*bis*, comma 8.»;

r) dopo il comma 9 dell'art. 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-*bis*. Il posteggio nella fiera può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

9-*ter*. Nella fiera di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.»;

s) al comma 1 dell'art. 6 le parole «di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo» sono soppresse;

t) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1-*bis*»;

u) al comma 1 dell'art. 7 le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1-*bis*»;

v) al comma 5 dell'art. 7 le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1-*bis*»;

w) la rubrica dell'art. 8 è sostituita dalla seguente: «Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni»;

x) il comma 4 dell'art. 8 è così sostituito:

«4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3-*bis*;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 1-*bis*, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 2, comma 3-*bis*, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dall'art. 2, comma 6-*quater*;

e) in caso di morte dal titolare dall'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

j) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.»;



y) dopo il comma 4 dell'art. 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 2, comma 6-*quinquies*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

4-ter. Chiunque violi le limitazioni a i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.»;

z) la lettera c) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive.»;

aa) la lettera d) del comma 1 dell'art. 9 è abrogata;

bb) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 9 le parole «di cui al Titolo IV del decreto legislativo» sono soppresse;

cc) l'art. 11 è abrogato;

dd) il comma 2 dell'art. 13 è abrogato;

ee) l'art. 14 è abrogato;

ff) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni per i comuni*). — 1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.»;

gg) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Attività con il sistema del battitore*). — 1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione dagli stessi.

3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.

4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.»;

hh) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali*). 1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge, in quanto compatibili.

2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comune entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, i comuni intaessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria dalla ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;

b) maggior numero di presenze nella fiera;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanea nei mercati mediante la cancellazione dai nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale dalla giornate di effettuazione dai mercati nell'arco del triennio stesso.»;

ii) dopo il comma 1 dell'art. 18 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, l'allegato A «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/568 del 18 marzo 2008

08R0547

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 9.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)).

1. L'art. 2 (Composizione e durata) della legge regionale n. 20/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Composizione e durata*). — 1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomina e designazioni di competenza della regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art. 7.

3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti dal Comitato in carica.

4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'ele-



zione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/570 del 18 marzo 2008

08R0548

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 10.

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Per le finalità descritte al comma 1 la Regione:

a) salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;

b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione;

c) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;

e) in collaborazione con i settori viabilità e strade delle province e gli altri enti proprietari e competenti interviene ai fini di ridurre l'impatto delle infrastrutture viarie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicità di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché agli elenchi dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a:

a) comunità e specie di invertebrati da proteggere;

b) specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;

c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

d) lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

e) lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

4. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione e adeguatamente divulgati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «piccola fauna»: l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;

b) «flora spontanea»: l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;

c) «habitat» di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

d) «specie autoctone o indigene»: le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

e) «specie alloctone o aliene»: le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

f) «reintroduzioni»: esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;

g) «introduzioni»: le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

h) «restocking o rinforzi»: le immissioni nell'ambiente di individui di una specie animale o vegetale, già presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilità genetica e, quindi, una maggiore probabilità di automantenimento della popolazione.

Art. 3.

Conservazione degli invertebrati

1. La Regione individua ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) le comunità di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l'alterazione e la distruzione dei loro habitat.

2. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell'elenco di cui al comma 1, indicate come rare o minacciate in base alla normativa comunitaria e nazionale o alle liste rosse IUCN, nonché tutte le specie endemiche lombarde. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l'uccisione volontaria, il danneggiamento



dei nidi, la distruzione degli stadi larvali, l'alterazione dell'habitat; gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.

3. Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi *Helix* e *Cantareus*. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline dei generi *Helix* e *Cantarus* per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.

4. La raccolta e la detenzione di uova, stadi giovanili e adulti delle comunità e specie di cui al presente articolo sono consentite per soli scopi didattici e scientifici, ai sensi dell'art. 8.

5. Sono vietati l'uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere *Austropotamobius*).

6. Sono consentite la cattura e la detenzione delle specie *Austropotamobius italicus* e *Austropotamobius pallipes* ai soli fini di ricerca e per progetti di reintroduzione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca o di reintroduzione, ai sensi dell'art. 8.

Art. 4.

Conservazione di anfibi e rettili

1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 8.

2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie *Rana klepton* escalenta e rane rosse della specie *Rana temporaria*, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo.

3. Il divieto di cattura non viene applicato a chi preleva le specie di rane verdi (*Rana esculenta*) e di rane rosse (*Rana temporaria*) da allevamenti amatoriali che abbiano per fine l'incremento della specie e la loro diffusione sul territorio. L'allevamento deve essere posto su terreno privato, recintato, costituito da pozze o vasche naturali o appositamente costruite e adatte allo scopo, al fine di promuovere la costruzione di ambienti idonei alla riproduzione e alla diffusione spontanea delle specie in natura. I soggetti riproduttori debbono pervenire alle zone di riproduzione spontaneamente e non possono essere preventivamente catturati e manualmente immessi nelle pozze o vasche. Gli allevamenti, prima di potersi effettuare la cattura in deroga al periodo di divieto, debbono essere segnalati alla provincia territorialmente competente, la quale detiene un registro ai fini dei dovuti controlli. In tali allevamenti è consentito un prelievo, in modica quantità e comunque non superiore a quindici individui per giorno, anche nel periodo di divieto di cattura in natura. Il prelievo è ammesso solo per il titolare dell'allevamento, il cui nominativo è segnalato presso gli uffici della Provincia territorialmente competente. La provincia competente per territorio può inoltre disciplinare ulteriormente, in forma restrittiva, la conduzione degli allevamenti e la cattura in deroga ai divieti.

4. La cattura di rane non è comunque ammessa dal tramonto alla levata del sole.

5. Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso, compresi nell'elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati. È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni.

6. Fermi restando i programmi di traslocazione di specie autorizzati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, i progetti di traslocazione di anfibi e rettili autoctoni in Lombardia devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione ed ese-

guiti in base alle normative vigenti in materia di conservazione della natura.

7. I comuni, qualora nel territorio di rispettiva competenza sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuvano e incentivano le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica ai sensi della legge regionale n. 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), o da altri soggetti competenti sul territorio.

Art. 5.

Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.

2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica.

3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c).

4. Sono ammessi gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati e autorizzati dalle autorità competenti anche per la salvaguardia della biodiversità naturale.

5. Negli ambienti di cui al comma 1 l'eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata, salvo quanto previsto al comma 10.


6. È vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

7. Gli interventi di contenimento del canneto e, in generale, della vegetazione ad erbe palustri ovvero di contrasto alla colonizzazione boschiva in praterie naturali, pascoli e brughiere sono ammessi, se eseguiti con tecniche che non arrechino disturbo o pregiudizio della nidificazione, riproduzione e svezamento della fauna selvatica e se eseguiti parzialmente, ossia lasciando intatta almeno una superficie pari ad un terzo dell'habitat gestito e purché i tagli siano effettuati a rotazione, con frequenza biennale o superiore.

8. Lo sfalcio e l'asportazione della vegetazione del lamineto dei corpi d'acqua sono consentiti solo quale forma di contenimento dell'eutrofizzazione e quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione comprometta la biodiversità dei luoghi. Tali interventi non possono comportare l'eradicazione di tale vegetazione o di talune specie autoctone in essa rappresentate. È consentito procedere solo per settori alterni, anziché sulla totalità dell'habitat presente, con frequenza biennale o superiore.

9. Gli interventi di cui ai commi 7 e 8 sono consentiti previa redazione di progetti specifici, eseguiti con la supervisione di tecnici qualificati, laureati in scienze naturali o scienze biologiche o con titolo equipollente, individuati dagli enti gestori delle aree protette ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), dagli enti gestori di SIC e ZPS ovvero dalle province per il restante territorio. L'ente gestore o la provincia competente rilascia l'autorizzazione all'intervento, anche con prescrizioni, a seguito di valutazione con esito positivo del relativo progetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi previsti dalla pianificazione forestale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).

10. Nell'ambito di progetti di gestione naturalistica finalizzati al mantenimento o all'incremento della biodiversità naturale, con particolare riferimento alla gestione della vegetazione erbacea o di ecotoni e alla difesa da piante alloctone o invasive, sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al comma 7 limitatamente all'impiego localizzato di



erbicidi, secondo le modalità, stabilite dalla normativa vigente, previa redazione di progetto specifico con la supervisione di un tecnico qualificato, individuato dagli enti di cui al comma 9, ai quali spetta l'approvazione del progetto.

11. Nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

Art. 6.

Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.

2. È consentita la raccolta delle specie: *Vaccinium myrtillus* (mirtillo nero), *Vaccinium vitis idaea* (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'art. 7.

3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione approva, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), oltre all'ordinaria pubblicità legale e alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sono resi noti mediante appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le sedi degli enti gestori delle aree protette.

5. Le province e gli enti gestori di cui all'art. 5, comma 9, possono prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'art. 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono resi noti con le forme di cui al comma 4 e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente mediante appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

7. Sono considerate altresì protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente di cui all'art. 5, comma 9, competente territorialmente.

8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della raccolta, le generalità e la professione del richiedente.

9. Gli enti di cui al comma 7 annotano su apposito registro i nominativi dei richiedenti autorizzati.

10. Ferme restando le limitazioni di cui al del regio decreto n. 772/1932, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta.

11. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13, il divieto di raccolta per un anno.

Art. 7.

Raccolta regolamentata

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all'art. 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'art. 9, comma 1, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c).

3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.

4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla raccolta nei loro fondi da parte di terzi.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è concessa:

- a) dagli enti gestori di cui all'art. 5, comma 9;
- b) dalla provincia competente per il restante territorio.

6. Il divieto alla raccolta nei fondi di cui al comma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nel provvedimento autorizzativo.

7. Le limitazioni di cui al comma 3 non si applicano ai prodotti delle colture.

Art. 8.

Raccolta a fini scientifici e didattici

1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 1, 3, 6, 7 purché autorizzati con atto scritto e motivato della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia ambientale che, in considerazione di esigenze di tutela, può anche inibire o limitare le raccolte, ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 nel caso in cui le attività interessino le specie comprese nell'allegati 2 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Quanto raccolto ai sensi del comma 1 non può essere oggetto di detenzione a qualsiasi fine o di cessione ad alcun titolo, fatta eccezione per la conservazione in raccolte scientifiche museali di istituzioni pubbliche, la conservazione del germoplasma a scopo scientifico-conservazionistico e la produzione di specie autoctone certificate. Gli individui ancora vitali confiscati dal personale di vigilanza, di cui all'art. 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza.

Art. 9.

Divieto di danneggiamento

1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cortice erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata, di cui all'art. 6, comma 1.

2. È vietata la raccolta a fini di commercializzazione di licheni, muschi, sfagni.

3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati a norma di legge.

Art. 10.

Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi

1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.

2. È parimenti vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali.

3. La Giunta regionale adotta eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie invasive elencate nelle liste nere di cui all'art. 1, comma 3, lettere d) ed e).



4. Reintroduzioni e restocking o rinforzi sono azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità.

5. Qualsiasi progetto di restocking o rinforzo o reintroduzione di piante, invertebrati, anfibi e rettili autoctoni in Lombardia, ad esclusione di quanto previsto all'art. 4, comma 3, è preventivamente autorizzato dalla direzione regionale di cui all'art. 8, comma 1, redatto e seguito nella sua attuazione da tecnico qualificato in materia, nonché eseguito in base alla normativa vigente, in conformità a leggi, regolamenti e discipline di settore comunitarie, nazionali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.

6. L'esito di ogni intervento di restocking o rinforzo e reintroduzione deve essere comunicato alla Regione, ente responsabile della conservazione di un apposito registro delle reintroduzioni e dei restocking o rinforzi delle specie di cui alla presente legge.

7. La Giunta regionale adotta linee guida in tema di restocking o rinforzo e reintroduzione. Fino all'adozione delle linee guida per gli interventi zoologici continua ad applicarsi la delibera della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 7/4345 (Approvazione del Programma regionale per gli Interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del Protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia), per quanto non in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Ricerche, educazione ambientale, formazione

1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:

a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;

b) individuazione degli habitat prioritari per le comunità di invertebrati da proteggere in modo rigoroso, per le specie di invertebrati di cui sono vietate la cattura, la detenzione, l'uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi giovanili, per le specie di anfibi e rettili e per le specie di flora spontanea;

c) individuazione di aree del territorio lombardo da acquisire e da includere in aree protette ai fini indicati alle lettere a) e b);

d) divulgazione delle conoscenze sulle specie animali e vegetali di cui alla presente legge nonché delle relative problematiche di conservazione ai fini della diffusione di una cultura della conservazione del patrimonio naturale.

2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti al personale di vigilanza di cui all'art. 14, ai fini di un'efficace applicazione della presente legge.

Art. 12.

Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell'art. 5, comma 9, individuano all'interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.

3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera e).

4. Sono vietati il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

Art. 13.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'art. 3, comma 1, art. 4, commi 5 e 6, art. 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, art. 12, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.

2. L'inosservanza delle disposizioni dirette ad evitare la compromissione degli alberi monumentali di cui all'art. 12, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro.

3. Qualora dallo svolgimento delle attività previste dalla presente legge derivi la compromissione dell'habitat e il danneggiamento o l'abbattimento di alberi monumentali, si applicano cumulativamente le sanzioni previste dai commi 1 e 2.

4. L'inosservanza delle disposizioni inerenti i prelievi e i danneggiamenti di cui all'art. 3, commi 2, 4, 5, art. 4, commi 1, 2, 4, art. 6 commi 1, 7 e 10, art. 7, commi 2 e 3, art. 8, art. 9, commi 1 e 2, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.

5. L'inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi di cui all'art. 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile.

6. In caso di violazioni di minima entità e di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla metà.

7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 5, comma 9.

8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attività dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 14.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dagli enti di cui all'art. 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie, nonché il personale con funzioni di vigilanza ai sensi della legge regionale n. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) in forza presso gli enti gestori del servizio di vigilanza ecologica volontaria, le comunità montane, le province, le aree protette, previe opportune intese e salve le competenze dei corpi e degli organi statali.

2. Gli enti competenti ai sensi dell'art. 13, comma 7, ricevono le segnalazioni e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate dai soggetti di cui al comma 1 e, ove necessario, provvedono all'irrogazione delle sanzioni.


3. Gli enti di cui al comma 2 individuano modalità di raccordo per la registrazione anche telematica delle risultanze dell'attività di vigilanza di rispettiva competenza.

4. Per quanto non previsto dall'art. 13 e dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale n. 90/1983.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalle attività di salvaguardia della piccola fauna e della flora, di tutela delle specie, delle popolazioni e degli individui, di protezione dei relativi habitat, di attuazione di specifici programmi di conservazione e di riduzione dei fattori di alterazione ambientale, di cui all'art. 1, nonché al censimento e alla tutela degli alberi monumentali di cui all'art. 12, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.2.299 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale» dello stato di previsione



delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

2. Alle spese per investimenti relativi alle attività ed agli interventi di cui all'art. 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.3.158 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

3. Agli oneri derivanti dalle attività di ricerca, educazione ambientale e formazione di cui all'art. 11, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.5.2.154 «Sviluppo sostenibile» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

Art. 16.

Abrogazioni e norma transitoria

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25-bis;

b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»);

c) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»);

d) art. 26, comma 5 e art. 42, comma i, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

e) art. 19, comma 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

f) art. 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 6/1983:

a) art. 27, comma 1, lettera c);

b) art. 31, comma 2.

3. Fino all'approvazione dell'elenco delle specie di flora spontanea ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), continuano ad applicarsi gli elenchi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 33/1977, in quanto compatibili con la presente legge.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni abrogate, ai sensi del presente articolo. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 marzo 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/571 del 18 marzo 2008

08R0549

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2008, n. 11.

Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale dell'11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale dell'11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» - Istituzione dell'ASL della provincia di Monza e Brianza.

1. Alla legge regionale dell'11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2 le parole «ASL della città di Milano» e le parole «ASL della provincia di Milano 3» sono rispettivamente sostituite dalle parole «ASL di Milano» e «ASL della provincia di Monza e Brianza»;

b) al comma 3, prima interlinea, dell'art. 2 le parole «ASL della città di Milano» sono sostituite dalle parole «ASL di Milano»; le parole «coincide con il territorio del comune di Milano» sono sostituite dalle parole «comprende il territorio dei comuni di Milano - Bresso - Cinisello Balsamo - Cologno Monzese - Cormano - Cusano Milanino - Sesto San Giovanni»;

c) al comma 3, seconda interlinea, dell'art. 2 sono soppresse le parole «Limbiate», «Ceriano Laghetto», «Cogliate», «Lazzate», «Misinto»;

d) al comma 3, terza interlinea, dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le parole «Basiano - Busnago - Caponago - Cornate d'Adda - Grezzago - Masate - Pozzo d'Adda - Roncello - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Vaprio d'Adda»;


e) al comma 3, quarta interlinea, dell'art. 2 le parole «ASL di Milano 3» sono sostituite dalle parole «ASL della provincia di Monza e Brianza»; sono soppresse le parole «Basiano», «Busnago», «Caponago», «Cornate d'Adda», «Grezzago», «Masate», «Pozzo d'Adda», «Roncello», «Trezzano Rosa», «Trezzo sull'Adda», «Vaprio d'Adda», «Bresso», «Cinisello Balsamo», «Cologno Monzese», «Comano», «Cusano Milanino», «Sesto San Giovanni»; sono aggiunte, in fine, le parole «Ceriano Laghetto - Cogliate - Lazzate - Limbiate - Misinto».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 31/1997

1. Dopo il comma 5, dell'art. 15, della legge regionale n. 31/1997, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 5, l'ASL di Milano con il proprio piano di organizzazione, da aggiornare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ASL della provincia di Monza e Brianza, individua e disciplina i nuovi distretti socio-sanitari di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni.



5-ter. I comuni appartenenti ai distretti socio-sanitari di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni esercitano le funzioni previste dall'art. 6, comma 7, mediante una specifica conferenza dei sindaci. All'interno dei medesimi distretti sono istituite le assemblee distrettuali dei sindaci.

5-quater. I piani di zona in vigore nei comuni appartenenti a nuovi ambiti territoriali o ad ambiti territoriali modificati per effetto della legge istitutiva dell'ASL della provincia di Monza e Brianza restano in vigore fino al 31 dicembre 2008. Entro tale data, i comuni medesimi avviano il procedimento per l'adozione dei nuovi piani di zona e per l'approvazione dei relativi accordi di programma, salvaguardando, ove possibile, le forme di gestione adottate nell'ambito della articolazione organizzativa precedente.»

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1° aprile 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/578 del 19 marzo 2008

08R0550

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0174/Pres.

Legge regionale n. 63/1991, art. 12. Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 31 del 30 luglio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, recante «Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico»;

Visto in particolare l'art. 12 della precitata legge regionale, ai sensi del quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale, approva il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002, n. 023/Pres. con il quale sono state approvate le modifiche al «Regolamento per l'accesso e la pubblicazione e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali previste dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63», emanato con proprio decreto 24 novembre 1993, n. 0481/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2008, n. 1320 con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali» previste dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ha individuato nel Servizio sistema informativo territoriale e cartografia della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, la struttura regionale competente indicata nel testo del Regolamento di cui sopra;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera b) dello Statuto regionale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento previsto dall'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, denominato «Regolamento per l'accesso,

la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali. Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, art. 12.

Art. 1.

Oggetto

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), al fine di disciplinare l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Diffusione e cessione dei dati

1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale sono diffusi e ceduti a titolo gratuito.

2. I servizi relativi alla diffusione e cessione a titolo gratuito dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di cui all'art. 1 sono gestiti dalla struttura regionale competente in materia, nel rispetto della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, della legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La diffusione e cessione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 avvengono mediante piattaforme web che garantiscono servizi di ricerca, rappresentazione geograficamente referenziata e scarico.

4. Le strutture regionali che producono dati di carattere cartografico e territoriale possono usufruire autonomamente dei servizi web di diffusione e cessione, di cui al comma 3, mediante le procedure definite dalla struttura regionale competente in materia.

5. L'utilizzo dei dati cartografici e territoriali prodotti dalle strutture regionali per i quali non è prevista la diffusione mediante i servizi di cui al comma 3, qualora dovessero essere oggetto di fornitura a soggetti esterni all'Amministrazione regionale a seguito di convenzioni o incarichi, viene disciplinato nei rispettivi protocolli d'intesa o contratti.

Art. 3.

Scambio di informazioni

1. L'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, con i quali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali.



2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di servizi informatici su piattaforma web per l'alimentazione dei flussi informativi di cui al comma 1, e altresì promuove l'utilizzo a titolo gratuito, da parte dei soggetti convenzionali, dei servizi web di diffusione e cessione dei dati cartografici e territoriali di cui all'art. 2, comma 3.

3. La struttura degli archivi informatici georeferenziati o non georeferenziati, oggetto dello scambio non oneroso di dati di cui al comma 1, viene definita in sede di Convenzione.

Art. 4.

Tipologie dei dati distribuiti

1. Le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all'art. 2, comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale o in formati strutturati in ambiente Geographic Information System (GIS).

Art. 5.

Modalità di utilizzo dei dati

I dati e le informazioni di cui all'art. 1 possono essere utilizzati, senza fini di lucro, in pubblicazioni, stampe, pagine internet o intranet e in qualsiasi altra modalità a finalità pubblica o privata previo esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Regionale, su motivata e documentata richiesta.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla struttura regionale competente senza oneri a carico del richiedente.

L'utilizzo dei dati previsto dal presente articolo deve prevedere una puntuale indicazione degli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Cessione dei fotogrammi

1. La cessione delle copie positive dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale avviene previa richiesta motivata indirizzata alla struttura regionale competente.

2. A seguito delle richieste di cui al comma 1 il responsabile della struttura regionale competente può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.

3. La cessione delle copie positive dei fotogrammi è subordinata al pagamento all'impresa fornitrice, da parte del richiedente, di un importo determinato dall'impresa stessa, a titolo di rimborso spese.

4. Per l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà dell'Amministrazione trova applicazione l'art. 5 del presente regolamento.

5. L'autorizzazione alla riproduzione e all'utilizzo di materiale fotografico consultabile presso l'Amministrazione, ma di proprietà di altri enti, dovrà essere acquisita presso il proprietario a carico del richiedente.

Art. 7.

Consultazione dei fotogrammi

1. La consultazione dei fotogrammi in possesso dell'amministrazione regionale può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

2. La consultazione può avvenire previo richiesta motivata e appuntamento concordato con la struttura di cui al comma precedente.

3. Ogni consultazione viene regolarmente annotata con l'indicazione delle generalità del visitatore, delle motivazioni dichiarate e del materiale consultato, su apposito registro istituito presso la struttura.

Art. 8.

Materiale cartografico in formato cartaceo

1. La struttura regionale competente conserva a scopo di archivio le copie delle cartografie regionali ancora disponibili, relative alle edizioni prodotte in formato cartaceo, fino ad un numero massimo di 10 copie per ogni foglio disponibile.

2. Le copie delle cartografie regionali in formato cartaceo, rimanenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione di quelle di cui al comma 1, sono distribuite gratuitamente e ad esaurimento per un periodo di anni tre, esclusivamente ad enti pubblici o istituti scolastici pubblici e privati, su richiesta motivata indirizzata alla struttura regionale competente. Al termine di tale periodo si provvederà alla distruzione delle copie residue mediante avvio al macero secondo le procedure vigenti in materia.

3. La consultazione delle edizioni in formato cartaceo delle cartografie regionali può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

4. Su richiesta motivata la struttura regionale competente fornisce, nei termini previsti dalle norme regionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, i file nel formato PDF relativi alle cartografie regionali prodotte nel formato cartaceo e non accessibili mediante i servizi web di cui all'art. 1. Il supporto informatico per il trasferimento dei file richiesti deve essere fornito dal richiedente.

Art. 9.

Modalità di erogazione del servizio

I servizi di cessione e consultazione e di cui agli articoli 2, 6 e 7, diversi dai servizi di diffusione su piattaforma web, vengono erogati presso la sede della struttura regionale competente in materia.

Le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1 vengono stabilite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia.

Art. 10.

Abrogazioni

È abrogato, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 novembre 1993, n. 0481/Pres. (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 11.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0534



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0176/Pres.

Modifiche al regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia di formazione professionale», così come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento regionale in materia di formazione professionale»;

Visto il regolamento approvato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che, a seguito delle ultime modifiche introdotte, ai sensi dei commi 12 e 14 dell'art. 18 del citato regolamento, gli enti accreditati provvisoriamente che non hanno ancora maturato il numero delle ore formative necessario per chiedere l'accreditamento definitivo possono chiedere la proroga dell'accreditamento provvisorio per sei mesi oppure per il tempo necessario al completamento dell'attività in corso;

Constatata l'incoerenza creatasi all'interno del citato art. 18, tra i suddetti commi 12 e 14 e il comma 7, lettera a) che circoscrive a soli diciotto mesi il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di ore formative necessario per poter chiedere l'accreditamento definitivo;

Ritenuto di modificare il comma 7, lettera a) dell'art. 18 del vigente regolamento al fine di coordinare le previsioni di quest'ultimo con quanto disposto dai commi 12 e 14 dello stesso art. 1;

Ritenuto, inoltre, di modificare, all'interno del medesimo art. 18, i commi 18 e 19 al fine di limitarne l'applicazione agli enti non già accreditati definitivamente in altre macrotipologie;

Ritenuto, pertanto, di approvare nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto le modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2008, n. 1375, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», emanato con proprio decreto 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento «Modifiche al Regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005 n. 07/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento «Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«a) per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, l'ente deve avere svolto nel periodo di accreditamento provvisorio almeno 500 ore di attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettera d);»

b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. nell'ipotesi di cui al comma 15, l'ente non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. nell'ipotesi di cui al comma 16, l'ente non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza della proroga dell'accreditamento provvisorio.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. L'art. 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0535



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2008, n. 0178/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale n. 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1999) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 6 agosto 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 22 del 20 agosto 2007 recante «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici», emanato con proprio decreto 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.;

Visto in particolare l'art. 9 che richiama il regolamento (CE) n. 1860/2004 della commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004;

Visto il nuovo regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007, in vigore dal 28 dicembre 2007, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2008 il regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto in particolare l'art. 6 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 1535/2007 in base al quale: «Gli aiuti *de minimis* concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato»;

Ritenuto quindi, di dover adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres. alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore della produzione di prodotti agricoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, ossia entro il 28 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1080 con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore della produzione di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007.

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007 le parole: «1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004 sono sostituite dalle seguenti: «1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007».



2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0419/2007 le parole: «1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare nel triennio i 3.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non supera 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2008, n. 0179/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 31 del 30 luglio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Ritenuto opportuno disciplinare con Regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1408, con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni indicate in premessa, il «Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

TONDO

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato «Codice dei contratti».

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 2.

Abbreviazioni e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) il Direttore Centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è il «direttore centrale»;


b) il Direttore del Servizio titolare dei capitoli di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, è «il direttore di servizio competente»;

c) il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge è il «responsabile del procedimento»;

d) il dipendente della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia è «il responsabile dell'istruttoria»;

e) per Regolamento di organizzazione si intende il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per Delibera organizzativa si intende la Deliberazione recante l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata dalla Giunta regionale in data 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Per altre definizioni si fa rinvio all'art. 3 del Codice dei contratti nonché alla normativa regionale vigente, in quanto compatibile.

Art. 3.

Acquisizione di beni e servizi in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia vengono effettuate dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi:

a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, sotto la direzione del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria.

Art. 4.

Previsione dell'acquisizione di beni e servizi in economia

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di beni e servizi da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa, ancorché sommaria.

2. Il direttore di servizio individua, altresì, nell'elenco di cui al comma 1 una somma per le acquisizioni di beni e servizi non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

3. L'elenco di cui al comma 1 è funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

Art. 5.

Risorse

1. I fondi necessari per l'esecuzione di beni e servizi in economia, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento ovvero di dipendenti della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi individuati quali funzionari delegati, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Amministrazione regionale.

Capo II

BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6.

Limiti all'acquisizione di beni e servizi

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi complessivi inferiori alla soglia di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12. L'importo si intende in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. Nessuna prestazione di beni o servizi che non ricade nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Nell'acquisizione da terzi di beni e servizi in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento.

Art. 7.

Acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 20.000,00 e l'importo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 12/2003

1. Il responsabile dell'istruttoria selezione, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, anche su indicazione della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei anche mediante adeguata rotazione, almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico fornitore del servizio o del bene, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificato, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta. Nel caso in cui talune offerte dovessero presentare un prezzo anormalmente basso riferito alla prestazione, potranno essere richieste giustificazioni all'offerente; qualora queste non dovessero essere ritenute valide, l'offerta potrà essere rigettata.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere una precisa descrizione del bene, del servizio o dell'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA. La comunicazione deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, così come precisato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo:

a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006;

c) di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia;

d) di essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;

4. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.;

b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;

c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione;

f) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere;

g) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;

h) il Foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;



i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare, all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;

j) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo;

k) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;

l) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali e quella attestante la regolarità contributiva;

m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del servizio o del bene oggetto di fornitura, affidamento o somministrazione ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere indicata la clausola per cui l'amministrazione può astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse venir presentata una sola offerta.

6. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.

7. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo;

b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica.

8. L'affidatario del servizio o il fornitore del bene è individuato tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di invito.

9. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 altri dipendenti della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o il fornitore del bene sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale Commissione.

10. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

11. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

12. In seguito all'aggiudicazione si provvederà alla formale stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che potrà consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la direzione centrale dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi; la nota dovrà riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 8.

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00

1. In via ordinaria per acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori a € 20.000,00, IVA esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

2. Il responsabile dell'istruttoria presenta al responsabile del procedimento, per l'approvazione, una proposta di acquisto nella quale sono sinteticamente indicati i beni o i servizi da acquisire, l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ovvero l'operatore economico interpellato, nonché l'importo relativo di cui viene attestata la congruità secondo i criteri e le modalità previste dal vigente Regolamento in materia.

3. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento secondo le modalità di comunicazione di cui all'art. 7, comma 2. La lettera deve essere restituita sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico prescelto.

Art. 9.

Acquisizione di beni e servizi in economia in caso di urgenza

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte di acquisizioni di beni e servizi comunque necessari.

2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico fornitore, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

3. Il verbale è trasmesso al soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del Regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale; quest'ultimo autorizza la spesa e dispone, mediante apposizione di un visto, l'immediata acquisizione dei beni o dei servizi nelle more della formalizzazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria.

Art. 10.

Garanzie

1. L'operatore economico fornitore è tenuto a fornire idonea garanzia, nei termini di legge o su richiesta specifica da indicare nell'invito o nella richiesta di offerta, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3.

Art. 11.

Individuazione di beni e servizi acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia:

a) servizi di consulenza, progettazione e realizzazione di forme di selezione o di valutazione di personale;

b) servizi di consulenza scientifica e tecnica in materia organizzativa e formativa;

c) servizi di consulenza gestionale per benchmarking;

d) servizi di consulenza comunque funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;

e) servizi di sperimentazione tecnica e analisi in campo organizzativo, formativo e di servizi informativi;

f) servizi formativi e docenze;

g) servizi di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e di innovazione nel settore informativo e della comunicazione;

h) servizi assicurativi e di brokeraggio relativi alle attività svolte dal personale regionale o funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;



i) servizi tecnico-professionali funzionali alle attività dei Servizi della Direzione;

j) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

k) servizi di indagine tecnico sanitaria funzionali all'attività del Medico competente;

l) servizi di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento di attività concorsuali o selettive;

m) servizi di manutenzione e riparazione di beni e materiali acquisiti o in uso alla Direzione;

n) servizi e forniture relative alla gestione degli asili nido;

o) forniture di beni, materiali e attrezzature funzionali alle attività della Direzione. Tali risultano, fra gli altri, beni e materiali tecnico sanitari, elettronici, didattici nonché quelli indicati dalla legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 (materiali e attrezzature d'ufficio compresi quelli informatici, libri, riviste, pubblicazioni, anche su supporto informatico, accesso a pagamento a banche dati on line).

2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Capo III

NORME FINALI

Art. 12.

Adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo contenuti nel presente Regolamento, qualora non già espressamente indicato, sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0536

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2008, n. 5.

Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione la sicurezza della navigazione nella laguna veneta.

2. Al fine di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la determinazione del numero massimo di passeggeri trasportabili sulle navi adibite alla navigazione marittima addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta, i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché le relative dotazioni nautiche.

Art. 2.

Definizioni

1. I termini utilizzati nella presente legge devono intendersi secondo le definizioni di cui all'art. 1 del «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende per:

a) «autorità marittima»: la Capitaneria di porto di Venezia o la Capitaneria di porto di Chioggia, secondo la rispettiva competenza;

b) «laguna veneta»: il bacino di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è separata dal mare aperto, da cui si accede attraverso le bocche di porto, da una striscia di terra (lido) più alta dell'alta marea, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 «Norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado»;

c) «normativa di servizio»: le norme edite dall'esercente il servizio di linea regolarmente depositate presso l'autorità marittima, che integrano la legislazione vigente per quanto riguarda:

1) la sicurezza dei passeggeri e della navigazione nonché le condizioni di trasporto;

2) il personale preposto al comando, il personale di macchina e i marinai con particolare riferimento alle competenze, agli adempimenti, alle incombenze, ai controlli, alla vigilanza, alla loro preparazione ed aggiornamento;

3) l'espletamento del servizio radio sia a bordo che a terra e le misure per evitare gli inquinamenti;

4) le procedure in caso di eventi straordinari, la verifica di danni ed incidenti, l'organizzazione del servizio in casi particolari quali, tra gli altri, nebbia, modifica di orari e di percorso, il trasporto di auto e motoveicoli, il trasporto postale e quant'altro necessario all'organizzazione del servizio prestato;

d) «regolamento di sicurezza»: il «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

e) «servizio di linea»: servizio di trasporto pubblico collettivo di persone effettuato in modo continuativo o periodico con itinerari, orari,



frequenze e tariffe prestabilite e ad offerta indifferenziata e con approdi dedicati esclusivamente al servizio fornito ed in grado di adattarsi alle tipologie di mezzi cui sono destinati, in armonia con quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»;

f) «servizio non di linea»: servizio di trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia»;

g) «tipo approvato»: l'equipaggiamento marittimo dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 4, all'allegato A1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modificazioni, ovvero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili» e successive modificazioni;

h) «organismo riconosciuto e affidato»: l'organismo riconosciuto e affidato così come definito dal decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE» e successive modificazioni.

Art. 3.

Passeggeri trasportabili

1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili sulle navi è determinato dall'autorità marittima tenendo conto dei computi di stabilità, degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.

2. I computi di stabilità sono approvati dall'organismo riconosciuto e affidato secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza.

3. Il numero di passeggeri trasportabili in relazione agli spazi tiene conto delle superfici coperte e scoperte, determinate individuando la dimensione prevista dalla vigente normativa per i posti a sedere, in relazione al tipo di navigazione effettuata e, per le sole navi in servizio di linea, dai posti a sedere sommati ai metri quadrati destinati ai passeggeri moltiplicati per quattro. E escluso dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri lo spazio occupato dalle panche, dai sedili e dai boccaporti di transito nonché lo spazio necessario intorno agli stessi, le vie di sfuggita, la timoneria e le zone interessate dalle manovre di ormeggio.

4. Il numero di passeggeri trasportabili in base ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi è determinato dalla disponibilità a bordo di detti mezzi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.

5. Il numero massimo di passeggeri trasportabili dalla nave è il minore dei numeri individuati in base ai tre parametri di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Il numero massimo di passeggeri trasportabili dalla nave è riportato dall'autorità marittima sul pertinente certificato di sicurezza.

Art. 4.

Mezzi di salvataggio collettivi

1. Le navi in servizio non di linea di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e quelle in servizio di linea di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, devono essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi in misura pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili.

2. Le navi in servizio di linea di stazza lorda superiore a 10 tonnellate ma uguale o inferiore a 25 tonnellate devono essere dotate di

mezzi di salvataggio collettivi in misura pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili.

3. Le navi di stazza lorda uguale o inferiore a 10 tonnellate non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio, purché limitino il numero di persone trasportate a meno di venti; diversamente la dotazione è quella prevista dal comma 1, se la nave svolge servizio non di linea, ovvero dal comma 2 se il servizio è di linea.

4. La dotazione di mezzi di salvataggio collettivi, indicata nei commi 1 e 2, è costituita da salvagenti anulari, conteggiati nella misura di uno ogni due persone, o da apparecchi galleggianti, ripartiti per tipologia come accertato dall'autorità marittima in sede di visita per il rilascio del pertinente certificato di sicurezza.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, devono inoltre essere presenti a bordo, i seguenti salvagenti anulari:

a) almeno quattro con boetta luminosa e sagola galleggiante sulle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri;

b) almeno due con boetta luminosa e sagola galleggiante sulle navi di lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 20 metri ma superiore a 10 metri;

c) almeno uno con boetta luminosa e sagola galleggiante sulle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.

6. Quando la distanza fra il galleggiamento ed il punto più basso dell'opera morta da cui sia possibile risalire a bordo dall'acqua è maggiore di 50 centimetri, le navi devono essere dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo.

Art. 5.

Mezzi di salvataggio individuali

1. Le navi devono essere dotate di cinture di salvataggio sufficienti per il 100 per cento delle persone trasportabili, più il 10 per cento per bambini. Le cinture di salvataggio per adulti possono essere sostituite con salvagenti anulari nella misura di uno ogni due persone.

2. Le navi di stazza lorda superiore a 10 tonnellate che effettuano servizio di linea possono, in deroga a quanto disposto al comma 1, essere dotate dei seguenti mezzi individuali di salvataggio:

a) cinture di salvataggio in numero corrispondente al numero dei membri dell'equipaggio tabellare o eccedente tabellare;

b) cinture di salvataggio corrispondenti al 10 per cento del numero massimo delle persone trasportabili (50 per cento per adulti e 50 per cento per bambini o adattabili).

3. La deroga di cui al comma 2 è consentita a condizione che la società esercente il servizio di linea assicuri un servizio di pronto intervento per i casi di emergenza, garantendo la continua disponibilità di unità con relativo equipaggio pronte a muovere all'occorrenza, secondo un piano di emergenza prestabilito. A tal fine la società esercente, nella normativa di servizio, regolamenta l'attività di pronto intervento di cui sopra attraverso la predisposizione di un piano di emergenza da concordare con la autorità Marittima di Venezia in qualità di Maritime rescue sub center (MRSC).

Art. 6.

Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio

1. Tutti i mezzi di salvataggio devono essere di tipo approvato e devono essere sistemati a bordo in conformità alle disposizioni del regolamento di sicurezza.

2. I mezzi di salvataggio, già esistenti a bordo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti a bordo fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetustà o deterioramento, a condizione che siano dotati dei previsti accessori comprese le strisce retroriflettenti.



Art. 7.

Segnali di soccorso, fanali e segnali sonori

1. Tutte le navi devono essere dotate di:

a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti aliquote: quattro segnali a mano a luce rossa su navi di stazza lorda superiore a 25 tonnellate e due segnali a mano a luce rossa su navi di stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate;

b) fanali regolamentari secondo le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare;

c) un segnale sonoro conforme alle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare.

2. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 1, lettera b) può non essere conforme alle prescrizioni della «Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare» (COLREG 1972), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972» a condizione che la sistemazione sia ritenuta idonea, per la navigazione intrapresa dalla nave, dall'organismo riconosciuto e affidato. La deroga di cui alla regola 1, lettera e), della COLREG 1972, è rilasciata dall'autorità marittima tenuto conto dei percorsi che la nave è destinata ad effettuare.

3. Il segnale sonoro di cui al comma 1, lettera c) può non essere conforme alle caratteristiche previste dalla COLREG 1972, purché sia ritenuto ugualmente efficace dall'organismo riconosciuto e affidato, in relazione alle zone di mare in cui tale segnale viene utilizzato. La deroga di cui alla regola 1, lettera e) della COLREG 1972 è rilasciata dall'autorità marittima, tenuto conto dei percorsi che la nave è destinata ad effettuare.

Art. 8.

Pubblicazioni nautiche, dotazioni nautiche, bussole e documenti di bordo

1. Le navi in servizio non di linea devono essere dotate di una carta nautica della laguna veneta aggiornata. Le navi in servizio di linea possono essere esentate dalla tenuta delle carte nautiche purché i comandanti siano istruiti ed aggiornati sulla conformazione della laguna, dei canali e delle linee esercitate.

2. Le navi in servizio non di linea e le navi in servizio di linea di stazza lorda superiore a 25 tonnellate devono essere dotate di un orologio, di uno scandaglio a mano, di una coperta termica, di una adeguata scaletta per il recupero di «uomo in mare», di una cassetta di medicazione. Le altre navi non hanno l'obbligo di avere le predette dotazioni nautiche né le dotazioni di cui al comma 1, lettera A, punto c) dell'art. 144 del regolamento di sicurezza.

3. Le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate devono essere dotate di una bussola magnetica, con sistema di illuminazione, avente funzione di governo principale. Tutte le navi, fermo restando l'obbligo di manutenzione, collaudo e revisione periodiche della bussola, sono esentate dall'obbligo di essere dotate delle tabelle di deviazione.

4. Le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate.

5. I documenti ed i certificati di sicurezza obbligatori sono conservati a bordo anche in copia autenticata dallo stesso armatore.

Art. 9.

Disposizioni correlate

1. Alle navi di cui all'art. 1, comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento di sicurezza: art. 105, commi 3, 4 e 5, art. 106, comma 1, art. 107, commi 2 e 3, art. 110, art. 136, commi 1 e 3, art. 137, art. 138 e art. 142, comma 4.

2. Fermo restando il comma 1, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le navi di cui all'art. 1, comma 2 sono sottoposte, alle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e nel regolamento di sicurezza in quanto applicabili.

Art. 10.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1224 e 1231 del codice della navigazione.

Art. 11.

Analisi dell'impatto e revisione della regolamentazione

1. La giunta regionale, acquisiti i dati necessari dalla direzione marittima di Venezia, predispone una relazione sull'impatto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione di cui alla presente legge, formulando eventuali proposte di modifica della disciplina e la trasmette al consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 luglio 2008

GALAN

08R0496

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2008, n. 6.

Modifica della legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 58 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.»


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 luglio 2008

GALAN

08R0497



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2008, n. 18.

Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 28 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nonché lo sviluppo programmato e sistematico del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei bisogni di salute della persona, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di:

a) autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, previste dagli articoli 3-septies e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; di seguito denominato: «decreto legislativo»;

b) accreditamento istituzionale, previsto dall'art. 8-*quater* del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati all'esercizio, pubblici e privati, la possibilità di esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie, a carico e per conto del Servizio sanitario regionale, nei limiti previsti dalla programmazione regionale e dagli accordi contrattuali;

c) accordi contrattuali, previsti dall'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo;

d) requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi in materia di autorizzazione e requisiti ulteriori in materia accreditamento;

e) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e dell'accREDITAMENTO istituzionale;

f) vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Art. 2.

Definizioni

1. Nella presente legge si intendono per:

a) «autorizzazione»: i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati;

b) «accreditamento istituzionale»: il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

c) «accordo contrattuale»: l'atto con il quale la Regione e l'Azienda sanitaria della Regione Molise definiscono con i soggetti accreditati pubblici e privati la tipologia e la quantità di prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del Servizio sanitario medesimo nell'ambito dei livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte di programmazione regionale;

d) «studio» il luogo dove sono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata;

e) «A.S.Re.M.»: l'azienda sanitaria della Regione Molise istituita con legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, recante: «Riordino del Servizio sanitario regionale» di seguito denominata: «A.S.Re.M.»;

f) «C.R.A.S.S.»: il comitato regionale per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, istituito con deliberazione di giunta, di seguito denominato: «C.R.A.S.S.»;

g) «G.A.R.» gruppo di accREDITAMENTO regionale, istituito con deliberazione di giunta regionale, di seguito denominato: «G.A.R.».

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione definisce con apposito atto programmatico, adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale:

a) il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito sanitario e socio-sanitario, nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private esistenti, le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

b) il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate.

2. Sono di competenza della Regione:

a) la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata: «autorizzazione alla realizzazione»;

b) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di cui all'art. 6, comma 1;

c) l'approvazione dei modelli per la richiesta di autorizzazione e accREDITAMENTO;

d) la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con gli ordini professionali, delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità sanitaria e lo schema della relativa domanda;

e) l'esercizio delle attività di vigilanza sulle strutture autorizzate;

f) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge;

g) la determinazione della disciplina degli accordi contrattuali di cui al capo IV;

h) l'accREDITAMENTO istituzionale degli I.R.C.C.S., delle strutture di alta specialità o specializzazione e degli enti di ricerca che svolgono attività assistenziale;

i) l'esercizio delle altre funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.



Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Ai comuni sono demandate le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'art. 7, ivi comprese quelle in materia urbanistica ed edilizia.

2. I comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di permesso di costruire di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modifiche ed integrazioni, acquisiscono la verifica di compatibilità del progetto, di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera a) da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8-ter, comma 3 del decreto legislativo.

*Capo II*AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Art. 5.

*Requisiti per l'autorizzazione alla realizzazione
di strutture sanitarie e socio-sanitarie*

1. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie viene concessa subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) coerenza della struttura da realizzare al fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale;

b) rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al comma 2.

2. In attuazione dell'art. 8-ter del decreto legislativo e dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 1° aprile 2005, recante: «Riordino del Servizio sanitario regionale», i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria di cui alla presente legge sono stabiliti da appositi provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale provvede a coordinare ed aggiornare i requisiti contenuti nei vigenti provvedimenti regionali con quelli individuati a livello nazionale, stabilendone modalità applicative di maggior dettaglio e specificazione, ogni qualvolta l'evoluzione normativa lo renda necessario.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, ivi compresi gli I.R.C.C.S., le strutture di alta specializzazione e gli enti di ricerca che svolgono attività assistenziale;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:

- 1) attività specialistica ambulatoriale medica;
- 2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
- 3) attività specialistica odontoiatrica;
- 4) attività di medicina di laboratorio;
- 5) attività di diagnostica per immagini;
- 6) centri ambulatoriali di riabilitazione;

- 7) presidi ambulatoriali di riabilitazione;
- 8) centri ambulatoriali di dialisi;
- 9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;

c) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa (presidi extraospedalieri di riabilitazione);

d) strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:

1) struttura residenziale ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (comunità di riabilitazione psicosociale - C.R.P.);

2) struttura residenziale a media attività medico-socio-riabilitativa;

3) struttura residenziale a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa (gruppo appartamento);

4) struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative (centro diurno - C.D.);

5) comunità terapeutica per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso (C.T.);

6) RSA per disabili;

7) RSA per anziani e cittadini affetti da demenza;

8) centri residenziali cure palliative (hospice);

e) stabilimenti termali;

f) studi odontoiatrici, medici, chirurgici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportano un rischio per la sicurezza del paziente;

g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie individuati ai sensi dell'art. 8-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo;

h) centri di salute mentale; consultori familiari pubblici e privati; S.E.R.T.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, nonché gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in quanto regolamentati da apposita legge di convenzione.

3. Gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al comma 2 hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'A.S.Re.M., corredando la comunicazione di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto.


4. L'A.S.Re.M. effettua, nei confronti degli studi di cui al comma 2, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.

5. È vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società o persona fisica gestisca più strutture ambulatoriali extraospedaliere o studi di cui al comma 1, lettere b), f) e g), la direzione sanitaria da parte di un'unica persona è consentita nel caso in cui vengano praticati orari di apertura al pubblico non coincidenti o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato della branca esercitata.

Art. 7.

*Procedura per l'autorizzazione alla realizzazione
di strutture sanitarie e socio-sanitarie*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale n. 9 del 2005 e in conformità alle norme vigenti ed applicabili in materia, l'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano le prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 6, è rilasciata dal comune del



luogo in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di titoli abilitativi edilizi ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art. 4.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio la richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione alla realizzazione della struttura.

3. La richiesta deve essere corredata dal progetto e deve in particolare illustrare le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi di cui all'art. 5.

4. La documentazione contenuta nella richiesta di cui al comma 3 è inviata al comune in duplice copia per le strutture di cui all'art. 6, comma 1. Di queste una copia è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura competente in materia di autorizzazione ed accreditamento della Regione, per le verifiche di cui ai commi 5 e 6.

5. La verifica della congruità con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale è effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

6. La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata dal C.R.A.S.S., o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, per le strutture di cui all'art. 6, comma 1.

7. Il comune ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo non può rilasciare il permesso di costruire di sua spettanza senza l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, e della rispondenza della struttura ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'art. 5.

8. Il comune e la Regione, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi demandate, possono richiedere, dandosi reciproca informazione, eventuale integrazione della documentazione.

Art. 8.

Procedura per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie

1. I soggetti autorizzati alla realizzazione di strutture sanitarie ai sensi dell'art. 7, prima dell'utilizzo delle medesime, devono produrre apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria alla Regione per le strutture di cui all'art. 6, comma 1.

2. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la conformità dell'opera al progetto approvato ai sensi dell'art. 7, il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 2, nonché il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore sanitario responsabile dell'attività per le strutture sanitarie.

3. La struttura competente della Regione effettua la verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. L'autorizzazione o il diniego all'esercizio delle attività sanitarie e/o socio-sanitarie viene rilasciata dalla Regione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 9.

Accertamento e verifica periodica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, nonché di

ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e).

2. La struttura competente della Regione può effettuare eventuali controlli e sopralluoghi e, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell'art. 13.

3. La struttura competente della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10.

Disposizioni comuni alle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione indica in particolare:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- b) la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- c) la sede e la denominazione nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto pubblico;
- d) la tipologia delle prestazioni autorizzate e il numero di posti letto autorizzati nel caso delle strutture a carattere residenziale;
- e) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5;
- f) il nome e i titoli accademici del direttore sanitario o del rappresentante legale.

2. La sostituzione del direttore sanitario deve essere comunicata alla struttura competente della Regione per la variazione del provvedimento di autorizzazione.

Art. 11.

Ricorso in opposizione

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni da seguire, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La struttura competente della Regione decide sull'istanza entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.


3. L'istanza di riesame non può essere accolta nel caso in cui la Regione abbia espresso parere negativo in merito alla verifica della congruità con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale.

Art. 12.

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato.

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'avvenuto decesso. Qualora per l'esercizio dell'attività sia necessario il possesso degli stessi requisiti soggettivi della persona fisica autorizzata, poi deceduta, gli eredi devono nominare un titolare provvisorio. L'autorizzazione è trasmissibile, secondo le modalità previste al comma 1, entro un anno dal decesso del soggetto autorizzato. Trascorso inutilmente detto termine l'autorizzazione decade.



3. L'autorizzazione decade altresì nei casi di:

- a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato.

Art. 13.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge o delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali riscontrate in occasione delle verifiche periodiche, che dovranno essere eliminate mediante opportuni ed idonei interventi, la struttura competente della Regione diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un termine di novanta giorni o un termine inferiore ove risulti approvato il regolamento di attuazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La struttura competente della Regione, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, dispone la sospensione dell'autorizzazione e ordina la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura deve essere appositamente autorizzata.

3. Nel caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione dispone la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 14.

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta comporta l'assoggettamento alle sanzioni amministrative vigenti ed applicabili in materia, nonché il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria per un anno.

2. Nel caso di realizzazione, ampliamento o trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie che non siano in possesso della prescritta autorizzazione se ne dispone l'immediata chiusura.

Capo III

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Art. 15.

Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli atti della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l'accreditamento istituzionale.

2. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo, nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e libera concorrenza tra pubblico e privato.

3. Oggetto dell'accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, con riferimento alla localizzazione e distribuzione delle stesse nell'ambito del territorio regionale,

al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e studi, in conformità agli atti di programmazione sanitaria regionale.

4. I soggetti accreditati possono erogare, solo previa stipula di accordi e/o contratti, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza di cui all'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 16.

Condizioni e requisiti per l'accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento viene concesso ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale;
- b) rispondenza ai requisiti ulteriori individuati da provvedimenti emanati dalla giunta regionale;
- c) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

2. In attuazione dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo e dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 1° aprile 2005 la giunta regionale stabilisce:

- a) i criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;
- b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private;
- c) le modalità di dettaglio per il rilascio dell'accreditamento.

3. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente dalla giunta regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali, sulla base di apposita valutazione tecnica della A.S.Re.M. È consentito alle strutture ambulatoriali di diagnostica di laboratorio la costituzione di forme di aggregazione, secondo il codice civile, in assonanza con il piano aziendale attuativo del piano regionale di organizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio adottato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 17.


Procedura per l'accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 15, inoltrano la relativa domanda alla competente struttura della Regione, secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 2, lettera c).

2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, previa verifica positiva, effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c).

3. In caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la struttura competente della Regione comunica l'esito alla giunta regionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.

4. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), il C.R.A.S.S. avvalendosi del G.A.R., o l'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale effettua, nel termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, apposito sopralluogo presso la struttura da accreditare.



5. Qualora nel sopralluogo sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni ed il termine entro il quale è tenuto ad adeguarvisi. Trascorso detto termine il G.A.R. effettua un ulteriore sopralluogo, da ultimarsi nel termine dei successivi trenta giorni.

6. Entro trenta giorni dalla data in cui si è completato il sopralluogo di cui al comma 4, o l'ulteriore sopralluogo di cui al comma 5, il C.R.A.S.S., o l'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, comunica alla struttura competente della Regione la propria valutazione tecnica in merito alla richiesta di accreditamento.

7. L'accreditamento è disposto o negato con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento delle valutazioni di cui al comma 6.

8. L'accreditamento può essere rilasciato anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede ad una nuova verifica.

9. I soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, inviano alla competente struttura della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 18.

Ricorso in opposizione

1. In caso di diniego dell'accreditamento, o nel caso in cui lo stesso contenga prescrizioni da seguire, l'interessato può presentare alla struttura competente della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Regione decide sull'istanza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 19.

Accreditamento temporaneo

1. La A.S.Re.M., per l'attivazione di nuove strutture pubbliche o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, deve richiedere, unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'accreditamento temporaneo per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati e, comunque, per non più di dodici mesi dall'avvio dell'attività.

2. Gli altri soggetti, autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti possono richiedere, unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'accreditamento temporaneo per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

3. La giunta regionale stabilisce, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, i limiti e i casi in cui concedere gli accreditamenti temporanei di cui al comma 2.

4. L'accreditamento temporaneo deve essere rilasciato previa verifica positiva della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e del possesso dei requisiti di cui all'art. 17.

Art. 20.

Procedura di accreditamento istituzionale per le strutture temporaneamente accreditate

1. La procedura di accreditamento istituzionale per le strutture temporaneamente accreditate avviene su istanza del soggetto interessato alla struttura competente della Regione e comporta la verifica, da parte del C.R.A.S.S., o dell'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 1, lettera c).

2. Le modalità per la richiesta dell'accreditamento istituzionale e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste nell'art. 17.

Art. 21.

Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.

3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento, o la perdita degli stessi, comporta la diffida nei confronti del soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione od a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni, o un termine inferiore ove risulti approvato il regolamento di attuazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. La Regione, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3:

a) sospende l'accreditamento, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, nel caso di perdita dei requisiti diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 26;

b) revoca l'accreditamento nel caso di perdita dei requisiti essenziali richiesti o nel caso di violazione degli accordi di cui all'art. 25.

Art. 22.

Rapporti fra strutture accreditate ed ente pubblico

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alla A.S.Re.M. ed agli enti del Servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.


Art. 23.

Accreditamento di qualità

1. La giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di qualità, inteso come riconoscimento internazionale dell'applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. I requisiti per l'accreditamento di qualità sono stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

3. Le modalità per la richiesta dell'accreditamento di qualità e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste nell'art. 17.



Art. 24.

Anagrafe dei soggetti accreditati

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alle politiche per la salute:

- a) il registro delle strutture sanitarie accreditate;
- b) il registro delle strutture socio-sanitarie accreditate.

2. La struttura regionale competente, in eventuale collaborazione con il C.R.A.S.S. o con l'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, pubblica annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati stabiliti dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento con l'A.S.Re.M.

Capo IV

ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 25.

Accordi contrattuali

1. I soggetti accreditati possono accedere, anche tramite rappresentanze di categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni sanitarie erogabili di cui all'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

2. La giunta regionale determina l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo e ne approva lo schema con apposito provvedimento.

3. La giunta regionale, in particolare:

a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alla A.S.Re.M. nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) detta indirizzi per formulare i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal piano sanitario nazionale;

c) determina il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza;

d) fissa i criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura, previa valutazione tecnica della A.S.Re.M.

*Capo V*ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Autorizzazioni provvisorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente autorizzate:

a) le strutture pubbliche e private che esercitano le attività sanitarie previste all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e h), anche

secondo quanto disposto dall'«Accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Molise» sottoscritto in data 27 febbraio 2007;

b) le strutture sia pubbliche che private che esercitano le attività socio-sanitarie previste all'art. 6, comma 1, lettera d), purché rispettino i requisiti minimi di cui alle «Linee guida per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio delle attività per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali» vigenti in Regione.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque adeguarsi ai requisiti, qualora non posseduti integralmente, previsti nel «Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie», come approvato da apposito provvedimento adottato dalla giunta regionale.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti integralmente, alla data del 31 dicembre 2009, sia dalle strutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia da quelle già autorizzate e operanti alla data di adozione della presente legge, in occasione di modificazioni, quali diversa utilizzazione, ampliamento, adattamento, trasformazione o di trasferimento in altra sede. Ai fini di cui sopra:

a) per «diversa utilizzazione» si intende la destinazione della medesima struttura all'esercizio di attività assistenziali del tutto diverse da quelle preesistenti;

b) per «ampliamento» si intende sia un incremento di natura edilizia sia un aumento di ricettività in termini di posti letto, ferma restando la tipologia di attività precedentemente esercitata;

c) per «adattamento» si intende un intervento di natura edilizia per l'adeguamento della struttura stessa, ferma restando la tipologia di attività precedentemente esercitata;

d) per «trasformazione» si intende un intervento che comporta l'attivazione di nuove funzioni riconducibili in una delle categorie di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 27.

Accreditamento provvisorio

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditate le strutture pubbliche e private autorizzate ed operanti nel territorio regionale, che esercitano le attività sanitarie previste all'art. 6, comma 1, anche secondo quanto disposto dall'«Accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Molise» sottoscritto in data 27 febbraio 2007.

2. L'accreditamento provvisorio delle strutture di cui al comma 1 decade qualora non venga richiesto l'accreditamento istituzionale secondo le modalità previste dall'art. 17 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 8-*quater* del decreto legislativo.

Art. 28.

Strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge e in regola con i requisiti di autorizzazione previsti dall'art. 5, ma non ancora accreditati, possono richiedere l'accreditamento istituzionale secondo le procedure previste dall'art. 17.

Art. 29.

Adeguamento strutture pubbliche esistenti

1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, approva il piano di adeguamento ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, orga-



nizzativi e di qualità previsti nel «Manuale dei requisiti per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie».

2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le risorse direttamente necessarie per gli interventi di adeguamento, nell'ambito delle disponibilità economiche previste dal Piano di rientro 2007/2008/2009 o da specifiche ulteriori forme di finanziamento.

3. Il consiglio regionale approva il piano di finanziamento degli interventi, predisposto dalla giunta regionale sulla base delle domande pervenute, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 la giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.

Art. 30.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione di nuovi provvedimenti, la disciplina relativa al C.R.A.S.S. resta quella prevista dalla deliberazione di giunta regionale n. 102 del 9 febbraio 2007, recante: «Comma 796, legge 27 dicembre 2006, lettere *t* e *u*). Comitato regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie - C.R.A.S.S.».

2. Le richieste di autorizzazione ed accreditamento giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

3. Le previsioni dell'accordo tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze e Presidente della Regione Molise per l'approvazione del piano di rientro 2007/2008/2009 si applicano integralmente alla materia di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni connesse.

4. Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, la Regione si avvale del supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. Per le medesime finalità è autorizzato l'utilizzo o il comando, da parte della competente struttura della Regione, di personale del Servizio sanitario o di altri enti pubblici regionali.

5. La giunta regionale può utilizzare forme di lavoro flessibile per professionalità specifiche anche tramite assunzioni a tempo determinato sino al 31 dicembre 2009; può altresì approvare forme ulteriori di incentivazione del personale in servizio anche tramite specifici progetti di incremento della produttività, anche in deroga alle vigenti norme contrattuali.

6. Le procedure di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzate anche per l'espletamento delle attività del servizio ispettivo regionale, in deroga all'art. 4 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 18, istitutiva del servizio medesimo, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 giugno 2008

IORIO

08R0573

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-002) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 2,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 1 1 0 *

